

**DECISIONE N. 3/2015 DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE****del 13 ottobre 2015****per quanto riguarda l'invito alla Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito [2015/2466]**

IL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito <sup>(1)</sup> («convenzione»), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) La promozione degli scambi con la Repubblica di Serbia sarebbe agevolata da un regime comune di transito per merci trasportate tra la Repubblica di Serbia e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia.
- (2) Al fine di instaurare tale regime, è opportuno invitare la Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

In conformità all'articolo 15 *bis* della convenzione, la Repubblica di Serbia è invitata ad aderire alla convenzione a decorrere dal 1° dicembre 2015.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto ad Ankara, il 13 ottobre 2015

*Per il comitato congiunto UE-EFTA*

*Sottosegretario f.f.*

Cemal DERELİ

---

<sup>(1)</sup> GUL 226 del 13.8.1987, pag. 2.